



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO


DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
POLITICHE GIOVANILI, SPORT, ATTIVITA' PRODUTTIVE, CULTURA,
TURISMO

Ufficio Attività Produttive, Antiusura e Formazione Professionale

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

(Legge 8 agosto 1991, n° 264 e successive modifiche e integrazioni)

REGOLAMENTO



Parte integrante Deliberazione del Commissario Straordinario n° 69 del 13.06.2019



ART.1 - GENERALITA'E FONTI NORMATIVE

Ai sensi della legge 8 agosto 1991 n.264, così come modificata ed integrata dalla legge 4/1/94, n.11, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono attribuite alle Provincie.

La materia del settore é regolata, oltre che dalle leggi indicate nel precedente comma, dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/92 n.495, dai Decreti del 9/11/92, del 9/12/92 e del 17/2/93 del Ministro dei Trasporti, nonché dai decreti, circolari, istruzioni e direttive emanate e/o che saranno emanate dal Ministero dei Trasporti, a seguito delle quali il presente Regolamento si intenderà aggiornato senza ulteriore riapprovazione.

Parere rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

ART.2 - ATTIVITA' DI CONSULENZA


Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza, nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1991, n.264, e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n.11, la legge 8 agosto 1991, n.264, si applica anche alle attività di rilascio di certificazioni per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art.115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

ART.3 - AUTORIZZAZIONE

1- L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto é rilasciata dal Dirigente del Settore competente al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea, residente in Italia;
- b) abbia raggiunto la maggiore età;
- c) non abbia riportato condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;



- d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n.264;
- g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria.

2- Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 é rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a),b),c),d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azione;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società;

3- Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a),b), e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.

Per l'esercizio dell'attività istruttoria e di vigilanza il dirigente preposto si avvale dei funzionari e dei tecnici dei servizi competenti, utilizzando gli strumenti di accertamento e di controllo secondo le disposizioni di legge che regolano la materia.

ART.4 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione, in carta legale o resa legale, con firma autenticata, rivolta alla Città Metropolitana di Palermo, deve contenere:

- 1) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
- 2) esatta ubicazione e denominazione della sede dell'attività.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione di possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n.264, e successive modifiche ed integrazioni, o potrà essere corredata dalla seguente documentazione, che, comunque, dovrà essere prodotta dall'istante, a richiesta dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, una volta avviata la relativa istruttoria:

- a) certificato contestuale di cittadinanza, nascita e residenza o; autocertificazione
- b) autocertificazione del Casellario Giudiziale;
- c) autocertificazione Carichi pendenti;
- d) autocertificazione dalla quale non risultino condanne o procedure di fallimento in corso;
- e) attestato di idoneità professionale di cui all'art.5 della legge 8 agosto 1991, n.264, (salvo quanto specificato nei successivi articoli);



P

- f) documentazione relativa al possesso di adeguata capacità finanziaria, comprovata mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad €. 2.582.284,50, per un importo pari ad Euro 51.645,69. Queste ultime devono essere iscritte nell'elenco generale ex art. 107 del TUB o iscritte nell'elenco generale ex art. 106 TUB rispettando le condizioni previste dall'art. 11 del D.M. 29/2009 oppure se nelle attestazioni finanziarie rilasciate è espressamente indicato che l'affidamento all'impresa è stato concesso nella forma tecnica di effettiva erogazione di un finanziamento per cassa.

L'attestazione relativa alla capacità finanziaria per l'importo di Euro 51.645,69 non può essere effettuata frazionatamente da più istituti di credito o società finanziarie, in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione del requisito.

Le imprese individuali e le società, già esercitanti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 5 settembre 1991, sulla base dell'autorizzazione di cui all'art.115 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, o che gestivano in regime di concessione o di convenzionamento con gli uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club, sono esentate dal dimostrare l'adeguata capacità finanziaria di cui all'art.3 comma 1, lettera g), della legge 8 agosto 1991, n.264.

g) pianta planimetrica della sede dell'agenzia, in scala idonea (1:100), opportunamente quotata e con indicata la superficie utile di ogni ambiente. I disegni planimetrici dovranno essere corredati di relazione tecnico-illustrativa. Entrambi gli elaborati dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato, iscritto all'albo professionale;

h) stralcio del foglio di mappa catastale, in scala 1:2000/1:1000, per un raggio di almeno metri 100 dalla sede evidenziata dell'agenzia;

i) certificato di agibilità dei locali sede dell'agenzia o copia autenticata.

Le imprese individuali e le Società che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n.264, e cioè il 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, o gestivano in regime di concessione o di convenzionamento con gli uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club, sono esentate dal produrre i certificati di cui all'art.4 let.g, h, i, del presente regolamento;


l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'agenzia, circa i dipendenti o collaboratori, con indicati i dati anagrafici e le loro mansioni (art.4, comma 2, legge n.264/91)

m) autocertificazione del certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A..

Per le società deve inoltre essere presentata la seguente documentazione:

n) atto costitutivo in originale o copia autenticata;

o) estratto o certificato ultimo rinnovo cariche sociali in originale o copia autenticata;



- p) certificato comprovante l'iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale per le società in nome collettivo o in accomandita semplice;
- q) quanto previsto ai punti n) e p) oltre lo statuto in originale o copia autenticata per le società cooperative a responsabilità illimitata e limitata

Nel caso di società i documenti di cui alle lettere a), b), c), d) del presente articolo devono essere presentati:

- 1) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- 2) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- 3) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

Nel caso di società, l'attestato di idoneità professionale di cui al punto e) deve essere posseduto e presentato da almeno uno dei soci o uno degli amministratori.

Nel caso di società il documento di cui alla lettera f) del presente articolo deve essere riferito alla società.

ART.5 DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso dell'attestato professionale.
- 2) Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, l'impresa o la società che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi, anche presso uffici pubblici, di dipendenti non in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), e), f), e g) dell'art.3 del presente Regolamento. Nel qual caso la Città Metropolitana rilascerà specifica autorizzazione.
- 3) Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente.

In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art.5 della citata legge 8 agosto 1991, 264.

Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma precedente, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in



possesto dell'idoneità professionale . Nel caso di trasferimento del complesso aziendale risultante da regolare atto di compravendita, in attesa di completamento della procedura di rilascio dell'autorizzazione intestata all'avente causa, l'autorizzazione intestata al cedente permane per un periodo non superiore a mesi 6 dalla data dell'atto di trasferimento. Se entro il periodo di cui al comma precedente, la procedura per il rilascio della nuova autorizzazione non é conclusa, si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione del cedente per un periodo di mesi 6.

Trascorsi i periodi sopraindicati, l'autorizzazione é revocata d'ufficio.

Tutte le revoche o le sospensioni delle autorizzazioni vengono immediatamente comunicate alle autorità preposte al controllo e alla vigilanza in materia di applicazione del Nuovo Codice della Strada e della legge 8 agosto 1991, n.264, e successive modifiche ed integrazioni, nonché agli uffici competenti della Questura.

4) Se l'autorizzazione é stata rilasciata in favore di società o di un ente, le modifiche dei legali rappresentanti o dei responsabili professionali, da documentare con l'esibizione della copia autenticata del relativo verbale, devono essere comunicate alla Città Metropolitana, che ne dovrà prendere atto e, qualora le modifiche della composizione societaria lo richiedano e dopo avere accertato il possesso dei prescritti requisiti, verrà rilasciata una autorizzazione in sostituzione della precedente.

5- Nell'ipotesi di variazione della ragione sociale relativa ad autorizzazione già concessa, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per i legali rappresentanti e responsabili professionali e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

6- Se varia la denominazione dell'agenzia, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dare corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

7- In caso di cessazione dell'attività, il legale rappresentante dell'agenzia deve presentare alla Città Metropolitana una dichiarazione, con firma autenticata, con la quale rinuncia formalmente e incondizionatamente all'autorizzazione posseduta. A tale atto occorre allegare l'autorizzazione in originale a suo tempo rilasciata.

8- Qualora un subentrante titolare di impresa esistente desideri conservare la precedente denominazione dell'impresa, deve produrre una autorizzazione con firma autenticata del precedente titolare che lo abiliti all'uso della denominazione originale dell'impresa.

9- Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione stessa é stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione.

10- L'attività può essere sospesa unilateralmente da parte del titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di mesi 12, previa comunicazione scritta alla Città Metropolitana, che ne prenderà atto. Nel caso in cui, al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.



Durante il periodo di sospensione non potrà essere esercitata l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. L'esercizio della predetta attività durante tale periodo costituisce grave abuso, sanzionato ai sensi del successivo art. 11

ART.6 SUPPLENZA DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione, per far fronte alle necessità operative dell'agenzia, nei casi di temporanea assenza o impedimento, può avvalersi di un sostituto suo rappresentante, per periodi di tempo limitati da annotare nel registro giornale e comunque complessivamente non superiori a tre mesi l'anno, previo nulla osta della Città Metropolitana sulla base dei documenti comprovanti il possesso da parte del supplente dei requisiti di cui ai punti a),b),c),e d), del precedente art.4.

Anche nel caso di società, la supplenza, può essere attribuita ad uno dei soci di cui al comma 2 dell'art.3, con le modalità e le condizioni previste dal comma precedente.

Resta fermo il principio che nel caso di ricorso al sostituto la responsabilità professionale dell'attività esercitata, continua a gravare sul titolare dell'autorizzazione.

ART.7 TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Il trasferimento della sede verrà consentito mediante rilascio di specifico nulla-osta della Città Metropolitana, qualora i locali della nuova sede siano conformi a quanto richiesto dal successivo art.8.

ART. 8 LOCALI

11- I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, devono essere destinati esclusivamente a tale attività.

2- L'altezza minima dei locali é quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3- Tali locali devono comprendere:

- a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, con non meno di 20 mq. utilizzabili per l'ufficio se posto in ambiente diverso

L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico.

- b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed aerati, sono ammessi servizi igienici illuminati artificialmente ed aerati con aerazione forzata di tipo elettromeccanico, sempre che ciò sia compatibile con le norme igienico sanitarie vigenti nel Comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
4. In aggiunta a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla



ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto specificato al precedente punto 3.

5 I criteri dal presente articolo, ai sensi dell'art.2 del Decreto 9 novembre 1992 del Ministero dei Trasporti non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n.264, ovvero il 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773.

6- I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n.264, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto 9 novembre 1992 e cioè prima del 16 dicembre 1992.

7- Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli automobile club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.


8- Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'art.1 della citata legge 8 agosto 1991, n.264, possono essere svolti esclusivamente i seguenti servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto:

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n°870 e successive modificazioni e integrazioni.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n°298 e successive modificazioni ed integrazioni. Consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.

Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18/06/1945, n°399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico e successive modificazioni ed integrazioni.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti. Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.



ART. 9 TENUTA DEI DOCUMENTI

1- Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile.

Esso è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

2- L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad essere consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti.

3- La ricevuta di cui al comma 2 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui al comma 1.

4- L'impresa o le società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 2, l'estratto di cui all'articolo 92 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992 n.285.

Art .10 TARIFFE

Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con Decreto del Ministero dei Trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con Decreto del Ministro dei Trasporti.

Le tariffe minime e massime di cui al comma precedente e quelle praticate dall'impresa o dalla Società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere affisse nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.

ART. 11 INFRAZIONI E SANZIONI

Le infrazioni specifiche sono le seguenti:

1) Art.9 c.4° L.264/91-Esercizio abusivo dell'attività cd. "semplice".

Il soggetto che esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in possesso del requisito dell'idoneità professionale ma non della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 2.582,28 ad Euro 10.329,14

Devoluzione dei proventi: Città Metropolitana

Autorità competente ad applicare la sanzione: Dirigente Settore competente.

2) Art.348 C.P.-Esercizio dell'attività cd. "aggravato"



Il soggetto che esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza aver conseguito l'attestato professionale ed in mancanza dell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento da Euro 2.582,00 ad Euro 10.329,00 e segnalato all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 348 del codice penale.

Autorità competente ad applicare la sanzione: Dirigente Settore competente.

3) Art.92 c.3° C.D.S.- ABUSO NEL RILASCIO DELLA RICEVUTA.

Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, abusando delle facoltà connesse con tale attività, rilascia la ricevuta del documento di circolazione in assenza dei presupposti previsti dalla legge è punito con la sanzione amministrativa della somma da Euro 419,00 a Euro 1.682,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue il divieto alla prosecuzione dell'attività.

Nel caso di abusivo rilascio della ricevuta possono raffigurarsi gli estremi dei reati di falso ed il fatto deve essere segnalato alla competente Autorità Giudiziaria.

4) art. 6 L. 264/91 - REGISTRO OPERAZIONI

Il soggetto che esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sia individualmente che in forma societaria, non tiene il prescritto registro - giornale ai sensi degli artt.2214 c.1 e 2421 c.c. oppure non provvede alla numerazione ed alla bollatura dello stesso, ovvero non riporta sul registro le prescritte annotazioni.

Sanzione amministrativa: - diffida.

Autorità competente ad applicare la sanzione: Dirigente Settore competente

Nota: nel caso di false registrazioni si può configurare la violazione dell'art.484 c.p. (falsità in registri) ed il fatto deve essere segnalato alla competente Autorità Giudiziaria.

Il registro giornale può essere tenuto con l'ausilio dell'informatica, sotto forma di registrazioni su supporti di immagini.

5) Art.9 c.2 L.264/91 - IRREGOLARITA' PERSISTENTI O RIPETUTE

Chi nell'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si rende responsabile di irregolarità persistenti o ripetute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 ad Euro 2.582,00 e sospensione dell'autorizzazione da 1 a 6 mesi. Modalità di estinzione: pagamento in misura ridotta, ex art.16 L.689/81 entro 60 giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione della somma pari alla terza parte del massimo della sanzione e cioè di € 860,00 più decreto di sospensione.

Devoluzione dei proventi: Città Metropolitana.

Autorità competente ad applicare la sanzione: Dirigente Settore competente.

Nota: la persistenza va riferita a condotte indisciplinate che si diversificano tra di loro.


La ripetitività va ricondotta ad un'unica fattispecie o a più fattispecie identiche, commesse in un congruo lasso di tempo.

6) Art.9 c.3 L.264/91 - GRAVI ABUSI

Il titolare di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che si rende responsabile di gravi abusi compiuti nell'esercizio dell'attività autorizzata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 1.032,00 ad € 5.164,00 e revoca dell'autorizzazione.

Devoluzione dei proventi: Città Metropolitana.

Autorità competente ad applicare la sanzione: Dirigente Settore competente.



Nota: I gravi abusi consistono, in una condotta che in relazione al soggetto, all'oggetto ed alle circostanze, trasbordi in un comportamento illecito e giudizialmente censurabile.

Se il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto omette di comunicare preventivamente alla Provincia il cambio della sede ove svolgere l'attività viene punito con la diffida
Autorità competente ad applicare la sanzione: Dirigente Settore competente.

7) Art.9 c.3 L.264/91 - PERDITA REQUISITI.

Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che perde requisiti prescritti dall'art.3 della L.264/91 viene punito con la sanzione amministrativa della revoca dell'autorizzazione.

Autorità competente ad applicare la sanzione: Dirigente Settore competente.

ART.12 PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Esso si svolge attraverso le seguenti fasi:

ACCERTAMENTO: é compiuto dal personale della Città Metropolitana organicamente preposto alla vigilanza, nonché degli Ufficiali ed Agenti delle forze dell'Ordine e della Polizia Municipale e Provinciale.

CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE: la violazione, quando é possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore; se ciò non avviene, gli estremi della violazione vanno notificati entro 90 giorni.

CONCILIAZIONE IN VIA BREVE: entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, l'interessato può conciliare in via breve l'illecito, pagando la somma in misura ridotta sopra indicata per ogni singola infrazione.

OPPOSIZIONE: entro 30 giorni (60 per i residenti all'estero) dalla notifica dell'ordinanza - ingiunzione, l'interessato può proporre opposizione davanti al Pretore del luogo in cui é stata commessa la violazione.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la A.G. non disponga altrimenti.

Il pagamento della sanzione pecuniaria può essere effettuata ratealmente giusto il disposto dell'art.26 L.689/81.

In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria si procede alla esecuzione forzata ai sensi dell'art.27 L.689/81.


Tutte le sanzioni previste da presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., salvo il caso di immediata contestazione dell'illecito all'interessato.

ART. 13 - CONTRIBUTO UNA TANTUM

Il titolare dell'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare il contributo una tantum di €. 25,82 così come determinato dal decreto del Ministro dei Trasporti del 26/04/96.

Il relativo versamento deve essere effettuato tramite c.c.p. n.4903 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato-Palermo-,o mediante versamento diretto presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia-Via Cavour 131-Palermo.

In entrambi i casi deve essere tassativamente indicato come causale del versamento la imputazione "Capo XV, Capitolo 2454, Art.01".



P

L'attestazione o ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione.

ART.14 - ATTIVITA' DI CONSULENZA DA PARTE DELLE AUTOSCUOLE

1- L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n.870, é di esclusiva competenza delle autoscuole.


2 - L'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto é esercitata da imprese e società, ai sensi della citata legge 8 agosto 1991, n.264, nonché, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge 8 agosto 1991, n.264.

ART. 15 - NORME FINALI

1 - I soggetti autorizzati in base alla previgente disciplina continuano ad esercitare l'attività di consulenza automobilistica senza dover presentare nuova documentazione e/o istanza alla Città Metropolitana di Palermo.

ART.16 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente



Art. 1 - GENERALITÀ E FONTI NORMATIVE

ART. 2 - ATTIVITÀ DI CONSULENZA

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE

ART. 4 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

ART. 5 - DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 6 - SUPPLENZA DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE

ART. 8 - LOCALI

ART. 9 - TENUTA DEI DOCUMENTI

ART. 10 - TARIFFE

ART. 11 - INFRAZIONI E SANZIONI

ART. 12 - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 13 - CONTRIBUTO UNA TANTUM

Art. 14 - ATTIVITA' DI CONSULENZA DA PARTE DELLE AUTOSCUOLE

Art. 15 - NORME FINALI

Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE

P



